



Comitato Ambientalista Altro Lido

associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia (n. 3294)
C.F. 94086740274 caal.associazione@gmail.com www.altrolido.unaltrolido.com

**Spett.le Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Ufficio Procedure Urbanistiche**

oggetto: Osservazioni al Piano Particolareggiato dell'arenile dell'Isola del Lido adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2017

In relazione al Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, in variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002 adottato con adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2017, si presentano le seguenti 20 (venti) osservazioni.

Una prima serie di osservazioni riguarda le omissioni che emergono nella presente formulazione del Piano.

osservazione n. 1 – tardiva pubblicazione di parte degli elaborati di piano

Con riferimento alle procedure di cui alla L.R. 11/2004. art. 18, comma 3, si osserva che inizialmente gli elaborati di piano sono stati pubblicati solo in parte omettendo la pubblicazione di quegli elaborati del piano adottato nel 2007 non modificati nell'attuale redazione del piano; tale omessa pubblicazione è stata sanata solo il giorno 4 ottobre e dunque da tale data deve decorrere il periodo di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, venendo dunque a cadere il termine il giorno 3 dicembre. Si osserva dunque che a tale termine va riferita la scadenza per la presentazione delle osservazioni, salvo quanto evidenziato nella seguente osservazione.

osservazione n. 2 – omessa pubblicazione degli avvisi su due quotidiani locali

Con riferimento alle procedure di cui alla L.R. 11/2004. art. 18, comma 3, si osserva che è mancata la pubblicazione dell'avviso al pubblico "su almeno due quotidiani a diffusione locale" di informazione del deposito del piano (completato tuttavia solo in data 4 ottobre come sopra rilevato) con il termine per la presentazione delle osservazioni, come prescrive la succitata norma regionale. La pubblicazione di un avviso sul bollettino online di informazioni generali dell'Amministrazione (<http://live.comune.venezia.it/it/2017/08/piano-particolareggiato-dellarenile-dellisola-del>

lido-variante-parziale-al-piano-degli) costituisce certamente informazione utile ed opportuna ma non sostitutiva degli obblighi di legge regionale, tanto più in quanto espressamente richiamati nella deliberazione di adozione del piano (punto 3 del deliberato). Nulla dispone in proposito l'avviso p.g. 376966 del 07.07.2017 che cita piuttosto l'art. 32 della legge 69/2009 relativo al cosiddetto *albo pretorio online*, senza tuttavia, peraltro, che tale avviso, configurabile come atto dirigenziale, figuri tra le determinazioni dirigenziali in esso pubblicate. Si deve chiedere pertanto il riavvio della procedura di deposito e pubblicazione del piano.

osservazione n. 3 – omissione dei necessari aggiornamenti delle analisi

Il piano adottato nel 2007 è stato ora revisionato nella presente formulazione senza tuttavia provvedere all'aggiornamento degli elaborati di analisi. Alcune analisi, come quelle riferite alle concessioni demaniali, sono infatti datate al 2004. Riadottare un piano con analisi ormai vecchie di oltre dieci anni e anzi inserirvi delle modificazioni sostanziali è assai discutibile. Si osserva perciò che è necessaria una nuova rielaborazione basata sulla rivisitazione di tutti gli aspetti ambientali, considerandone la loro evoluzione e i nuovi conflitti, presenti ed eventuali, tra i valori ambientali da tutelare e le esigenze economico-sociali, anche nell'ambito di una riorganizzazione delle concessioni demaniali, tenendo conto delle nuove disposizioni legislative.

osservazione n. 4 – omissione del riferimento ad altri strumenti di pianificazione

Mancano analisi e confronti con gli strumenti di pianificazione, nel frattempo (dopo l'adozione della prima redazione del piano) approvati, come il PTCP e il PAT e le indicazioni dei modi con cui tali strumenti trovano integrazione e specificazione. Manca inoltre il P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), con il quale armonizzare gli spazi e i servizi di accesso all'arenile (parcheggi, fermate dei mezzi pubblici, ecc.). Si osserva perciò che è necessaria una nuova rielaborazione del piano basata sulla necessaria relazione con i citati strumenti di pianificazione, anche con quelli ancora redigenti come il PGU e che appunto richiedono integrazione e coerenza pianificatoria.

osservazione n. 5 – omissione del regolamento delle concessioni demaniali

Si rileva, inoltre, la mancanza tra gli elaborati di piano del Regolamento delle concessioni demaniali marittime, di cui all'art. 6.3 delle NTA del presente piano. Tale documento deve definire le linee fondamentali per la gestione delle aree demaniali marittime. Il Piano degli Arenili non è solo infatti uno strumento di pianificazione, ma anche uno strumento di programmazione e di gestione; deve dunque comprendere i criteri e le modalità che si intendono adottare per la riorganizzare degli spazi, per definire le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali e gli obblighi che devono essere assunti dai concessionari. Si osserva dunque che il Piano deve essere completato con tale elaborato.

Una seconda serie di osservazioni consiste in puntuali proposte di modifica al Piano.

osservazione n. 6 – inserimento delle zone libere attrezzate

Si rileva che le “*zone libere attrezzate*” indicate all'art. 10.3 delle presenti NTA non sono definite, mentre il piano adottato nel 2007, definiva e disciplinava tali zone all'art. 16.2 che ora viene radicalmente modificato. Si ritiene, invece, che si debba mantenere la definizione di “*zona libera attrezzata*”, definendola come area demaniale marittima per la sosta e la balneazione, non concessionata e non concessionabile, da situarsi nelle aree classificate di libero transito nelle tavole B2, che non devono essere attrezzate con ombrelloni ed altre strutture amovibili, i cui utenti possono utilizzare i servizi e le attrezzature presenti nelle fasce funzionali destinate ai “*servizi di spiaggia*”.

osservazione n. 7 – inserimento di zone di spiaggia libera

Si osserva che, pur essendo rispettata dal Piano la quota minima di aree libere dell'arenile demaniale, indicata al punto 11 delle “*Direttive a carattere generale*” di cui all'Allegato S1 della L.R. 33/2002, la maggior parte delle zone libere, attrezzate e non, resta localizzata alle due estremità dell'isola e all'interno o adiacenti alle zone SIC/ZPS di tutela ambientale. E' invece, opportuno

riservare zone di spiaggia libera anche nella parte centrale dell'isola e in aree già individuate e destinate dalla V.P.R.G. vigente dell'isola del Lido (tavola B6.1) a standard pubblico, per attrezzature di interesse comune, come nel caso specifico dell'area del Blu Moon destinata a standard per una superficie di mq. 14.517 (Relazione Generale alla V.P.R.G.). Si propone, quindi, di mantenere la superficie destinata a standard nella stessa area, ovvero di individuare e destinare pari superficie a standard pubblico in aree adiacenti.

osservazione n. 8 – modifica all'art. 15.1 delle NTA

Si propone di integrare l'art.15.1, lettera a), delle NTA aggiungendo la parola “sosta”, modificando, pertanto, la frase nel seguente modo: “ ... è consentita la fruizione libera per la sosta e la balneazione ai sensi ...”, in quanto non si tratta solo di aree di libero transito ma in esse sono comprese anche le aree destinate a spiaggia libera attrezzata e non. Le NTA dovrebbero specificare che fino a 5 metri di profondità dell'arenile dalla battigia vale la disciplina delle aree definite di libero transito, mentre gli spazi non concessionati tra le aree di battigia e le aree concessionate per il soggiorno all'ombra hanno la stessa disciplina delle aree di spiaggia libera.

osservazione n. 9 – modifica all'art. 15.2 delle NTA

Si propone di ripristinare l'art.15.2 delle NTA del Piano adottato nel 2007, nel seguente modo: “15.2 *Le aree destinate a soggiorno all'ombra possono essere organizzate in modo non consequenziale con le aree destinate a servizi di spiaggia.*” anche meglio specificando che le aree destinate a servizi di spiaggia e le aree di soggiorno all'ombra possono essere anche non in sequenza. Tra le due aree possono esserci cioè aree di spiaggia libera.

osservazione n. 10 – modifica all'art. 16 delle NTA

Rispetto al Piano adottato nel 2007, l'art.16 è stato completamente riscritto eliminando la distinzione tra *zone libere attrezzate* e *zone libere non attrezzate*. Si propone invece, che essa debba rimanere anche per conformità con quanto indicato nel precedente art. 10.3. Le spiagge libere attrezzate, così come definite nella precedente formulazione (piano adottato nel 2007), sono zone non destinate a stabilimento balneare dove si possono trovare alcuni elementari servizi (igienici, docce, attrezzature di ristoro), localizzati nelle aree destinate a “servizi di spiaggia”, dove possono essere collocati chioschi o manufatti amovibili. Si chiede pertanto di ripristinare l'art. 16 delle NTA nella formulazione adottata nel 2007, mantenendo la distinzione tra *Zone libere attrezzate* e *Zone libere non attrezzate*:

“Art. 16 *Zone libere – spiaggia libera*

16.1 *Sono zone di arenile, su cui è consentito il libero transito e la libera sosta. Sono suddivise in zone libere attrezzate e zone libere non attrezzate.*

16.2 *Zone libere attrezzate.* *Sono aree che possono essere comunque assegnate in concessione, ma con uso pubblico libero, destinate prevalentemente ad una utenza turistica pendolare, pertanto non attrezzate stabilmente con ombrelloni, e/o concessionate a tal fine. I servizi di spiaggia (bagni, docce, spogliatoi) e di salvataggio, che dovranno essere rimossi a fine stagione, nonché la manutenzione dell'arenile stesso, devono essere garantite dal concessionario, o eventualmente, nel caso non assegnate in concessione, dal Consorzio di tutti i Concessionari delle spiagge del Lido, ai sensi dell'Allegato S/1 della L.R. 33/2002, che dovranno nel caso, rendere atto unilaterale d'obbligo, con le dovute garanzie, secondo quanto previsto nel Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima L.R. 33/2002. Tale atto unilaterale può essere sostituito con l'inserimento di apposita prescrizione da introdursi suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano, mentre sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione dello stesso.*

16.3 *Zone libere non attrezzate.* *Sono aree, non concessionabili, fatte salvo le concessioni già in essere. In queste zone non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, né collocare alcuna struttura e sono sprovviste del servizio di sorveglianza.”*

osservazione n. 11 – modifica all'art. 17.5, lettera a) delle NTA

Ai fini della specificità e tutela delle aree di rispetto dell'avifauna di nidificazione si propone di reintrodurre la seguente frase all'art. 17.5, lettera a) che era presente nelle NTA del piano adottato nel 2007:

“Tali aree richiedono cautele aggiuntive specifiche rispetto alle fasce c) e d) che sono altre fasce di nidificazione dell'avifauna.”

Si propone inoltre di introdurre la seguente frase:

“E' regolamentato, anche con divieti stagionali, l'accesso dei cani”.

osservazione n. 12 – modifica all'art. 17.5, lettera a) delle NTA

Si propone di stralciare le parole *“alle aree SIC/ZPS e dell'Ospedale al Mare”* dell'art. 17.5, lettera b2), in quanto le prescrizioni riportate nell'articolo devono valere per tutte le aree di libero transito che coincidono con le aree delle sabbie nude e battigia invernale.

Si propone inoltre di ripristinare nella sostanza la formulazione originaria del 5° capoverso dell'art. 17.5 lettera b2) delle NTA del piano adottato nel 2007 con la seguente frase: *“È esclusa la viabilità con altri mezzi, se non per soccorso e, con i mezzi e nei modi specificamente autorizzati, per la pulizia.”* in luogo di quella attualmente proposta: *“È escluso l'uso di altri mezzi, se non autorizzati.”*, che non specifica quali dovrebbero essere finalità e criteri di autorizzazione, lasciando spazio a successive interpretazioni che potrebbero consentire l'uso di mezzi non compatibili.

osservazione n. 13 – modifica all'art. 17.5, lettera d) delle NTA

Si propone di reintrodurre la seguente frase all'art. 17.5, lettera d): *“In questa fascia si intendono inclusi gli habitat oggi impediti o alterati a causa degli spianamenti.”*, per una maggiore tutela e ripristino della fascia di riconnessione dunale ai fini della prevenzione e difesa da eventuali rischi idraulici e di conservazione degli aspetti ecologico-naturalistici.

osservazione n. 14 – modifica all'art. 19 delle NTA

Si propone di ripristinare il punto 4 *“Spiaggia libera non attrezzata”* dell'art. 19 delle NTA nella stessa formulazione delle NTA adottate nel 2007 che distingueva l'area della Spiaggia libera in area attrezzata e non attrezzata per le motivazioni già espresse:

“4 Spiaggia libera

- attrezzata : spiaggia di libero accesso ma con dotazione di servizi minimi e sorveglianza;

- non attrezzata : è la spiaggia di libero accesso ove non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, sprovvista anche del servizio di salvataggio.”

osservazione n. 15 – modifica all'art. 20.2 delle NTA

Si propone di reinserire la frase riportata nell'art. 20.2 delle NTA del piano adottato nel 2007 che recita: *“I materiali utilizzabili dovranno essere quelli tradizionali di cui al successivo art. 22 e di colore adeguato all'ambito in cui sono inseriti.”*

osservazione n. 16 – modifica all'art. 36.3 delle NTA

Si propone di modificare l'art. 36.3 specificando che le prescrizioni non valgono solo per l'area del S. Camillo ma per tutte le zone di interesse ambientale individuate nelle tavole B2.

osservazione n. 17 – modifica all'art. 36.4 delle NTA

Si propone di modificare l'art. 36.4 sostituendo la frase: *“nonché la rimozione meccanica della sabbia qualora sensibilmente ostativa all'esercizio delle attività balneari.”* con la seguente: *“nonché la rimozione meccanica della sabbia qualora sensibilmente ostativa all'esercizio delle attività balneari, esclusivamente nella fascia c – servizi di spiaggia ,,,”* per non ostacolare il ripascimento della spiaggia e la formazione di dune.

osservazione n. 18 – modifica all'art. 12 delle NTA

Si propone di inserire nell'art. 12 delle NTA (prescrizioni ambientali) quanto disponeva l'art.38 delle NTA del piano adottato nel 2007 che recita;

“Gli interventi ammissibili ai sensi del presente piano devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 75 e seguenti, per competenza, della vigente V.PRG per l'isola del Lido, approvata con D.G.R.V. n. 1848 del 23.06.2000 e successiva D.G.R.V. Del 25.03.2001.”

osservazione n. 19 – adeguamento alle direttive del PALAV

L'articolo 14 delle NTA del PALAV dispone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici individuino “... eventuali, altri frammenti di dune, non riportati negli elaborati grafici di progetto (del PALAV), ospitanti significative sopravvivenze dell'ambito originario e li sottopongano alla disciplina di cui al primo comma”. A tale proposito, il litorale antistante l'ex Ospedale al Mare presenta una ormai completa rinaturalizzazione con un consolidato sistema di formazione dunale e depressioni retrodunali, registrato dalle stesse tavole di analisi e di progetto del presente Piano che individuano in tale ambito la presenza di aree a “valenza ambientale”, classificata alta (tav. A 6.1), comprendente zone dunali, aree con vegetazione spontanea dei litorali marini e aree di riconnessione dunale (tav. B2 di progetto). Si propone di conseguenza di adeguare il Piano a quanto prescrive l'art. 14 delle NTA del PALAV inserendovi le specifiche misure di tutela e gestione e di disattendere quanto assentito dal Commissario Delegato per il 150° dell'Unità d'Italia relativamente a concessioni demaniali per usi balneari in tale area, stralciando qualsiasi riferimento normativo e grafico ad esse dal presente piano (come ulteriormente motivato nella seguente osservazione).

osservazione n. 20 – stralcio dell'art. 39 delle NTA

Si propone di stralciare interamente l'art. 39 delle presenti NTA che farebbe salvi i progetti approvati dal Commissario Delegato per il 150° dell'Unità d'Italia per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Lido di Venezia. Premesso al riguardo che tale norma dovrebbe comunque riferirsi ai soli progetti interessanti l'area oggetto del presente Piano degli Arenili e che nel caso tali progetti dovrebbero essere ben specificati e descritti negli elaborati di piano si ritiene che tali progetti non siano oggi più in vigore e che sia ormai del tutto decaduta qualsiasi loro efficacia, per le seguenti considerazioni.

Le modalità per il rilascio, da parte del commissario delegato, di autorizzazioni per la realizzazione di particolari interventi e progetti sono state dettate da ordinanze di “protezione civile” con specificati poteri di deroga a talune normative emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni della legge n. 225/92, la quale prevede che, in presenza della dichiarazione di uno stato di emergenza, venga nominato un Commissario Delegato e gli vengano assegnati poteri di deroga nelle funzioni, materie e normative esplicitamente indicate nella stessa ordinanza. L'ambito della protezione civile, entro il quale rientrano principalmente compiti di prevenzione e soccorso in presenza di emergenze naturali, era stato infatti ampliato ai “grandi eventi” (art. 5-bis, comma 5, d.l. n. 343/2001, convertito in legge n. 401/2001), applicando le stesse disposizioni e norme dell'art. 5 della legge 225/92. La successiva legge n. 27/2012 ha modificato, poi, la normativa riguardante i grandi eventi, abrogando il comma 5 dell'art. 5 bis, e non facendo più rientrare la loro gestione nelle competenze della Protezione Civile. Le ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM), sono provvedimenti di natura eccezionale emanati, in base ad uno stato di emergenza. Hanno compiti limitati alla attuazione di precisi interventi e la loro funzione è delimitata temporalmente. Esse non abrogano né modificano le normative vigenti, ma le sospendono temporaneamente e solo ai fini utili e indispensabili per dare esecuzione agli interventi strumentali considerati necessari per eliminare lo stato di emergenza, causato da fenomeni naturali o indotti dall'uomo, o per evitare eventuali “rischi”, nonché nel caso dei “grandi eventi”. Una volta superata la gestione commissariale, vi è il ritorno alle condizioni ordinarie, riportando in carico agli enti istituzionalmente competenti le funzioni temporaneamente sottratte alla loro gestione, e, riportando in pieno vigore le norme momentaneamente derogate. Sui limiti delle ordinanze in deroga, sia per il loro aspetto temporale, che per i criteri di deroga, per gli effettivi poteri commissariali e per l'efficacia e le modalità di attuazione degli interventi, vi sono numerose pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 418/1992) e del Consiglio di Stato (tra le quali: sez. VI – sentenza settembre 2010 n. 6464, sez. IV – sentenza 28 ottobre 2011 n. 5799), secondo le quali i poteri di deroga attribuiti ai commissari delegati sono poteri temporanei e circoscritti al periodo di esecuzione degli interventi necessari per eliminare lo stato di emergenza.

Come per lo stato di emergenza da calamità naturali anche per i “grandi eventi”, una volta cessati i presupposti e concluso l’evento si ritorna all’ applicazione delle normative ordinarie.

Nello specifico caso del Lido di Venezia, la OPCM n. 3632 del 23/11/2007 emanava “*Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia*”, la successiva OPCM (n. 3746 del 12 marzo 2009) nominava il commissario delegato con poteri di deroga per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, tra i quali quello di agire sulla disciplina urbanistico-edilizia con la possibilità di approvare progetti in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Si tratta, ovviamente, di varianti puntuali e non generali, ossia di varianti connesse alla approvazione di un progetto non conforme al vigente strumento urbanistico (nelle varianti puntuali il progetto di intervento approvato ed eventualmente dichiarato di pubblica utilità, costituisce di per sé stesso variante urbanistica puntuale). Con successive ulteriori disposizioni (OPCM n. 3759 del 30/04/2009 e OPCM 3928 del 10/03/2011) venivano attribuiti al commissario delegato poteri di deroga anche sui contratti e sui procedimenti amministrativi. Le autorizzazioni del commissario hanno, quindi, gli stessi effetti del permesso di costruire. E’ evidente, che il potere di ordinanza in deroga è limitato agli interventi ritenuti necessari per affrontare le situazioni ed esigenze determinate nell’OPCM e che vengono ad esaurirsi una volta cessato il grande evento. Pertanto, una volta espletato il “grande evento” l’ordinanza di protezione civile ed i conseguenti atti commissariali cessano di continuare ad essere efficaci esplicando la loro funzione per opere ed interventi che non hanno mai avuto neppure inizio (e che, invece, hanno prodotto gravi danni ambientali e innumerevoli disagi alla popolazione !). E’ questo il caso di progetti approvati dal commissario interessanti le spiagge del litorale che devono esser considerati ad ogni effetto, decaduti, comprese le varianti urbanistiche puntuali che hanno determinato la loro approvazione/autorizzazione. Alle ordinanze commissariali non è infatti conseguito alcun concreto avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione del cosiddetto grande evento.

Considerato che le autorizzazioni alla esecuzione dei progetti approvati dal commissario delegato equivalgono ai permessi di costruire, è evidente che una volta ripristinate le norme e le procedure ordinarie, la loro attuazione ricade nell’ambito dell’art. 15 del Dpr 380/2001 che definisce l’efficacia temporale e la decadenza dei permessi di costruire. Non solo, con l’applicazione ordinaria della normativa vigente e previgente alle OPCM e alle autorizzazione del commissario delegato, la realizzazione dei progetti ricade nelle disposizioni e prescrizioni dell’art. 4 della DGRV n. 20 del 20 gennaio 2015, relativa agli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, in base alla quale i progetti approvati in variante urbanistica, i cui lavori non iniziano entro un determinato periodo (16 mesi) decadono, compresa la variante urbanistica puntuale che li ha determinati, ritornando alla previgente disciplina urbanistica. Si riportano alcune disposizioni del punto 4 della sopra citata DGRV:

“1. - Qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.”

“7. - La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori.”

Il comma 7 della norma in esame stabilisce la decadenza ad ogni effetto, salvo proroga, della variante ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione. La proroga per l’inizio lavori è concedibile con provvedimento motivato del Consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente e non può essere superiore a dodici mesi. La relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori stessi.

In caso di decadenza, come appare in tutta evidenza per i progetti approvati in regime commissariale per gli arenili del Lido, il Consiglio comunale deve prenderne atto, con proprio provvedimento. L’avvenuta decadenza della variante per mancato inizio dei lavori entro il termine normativamente previsto comporta il ritorno dell’area alla previgente disciplina urbanistica. In tale caso si ritiene che il provvedimento debba essere pubblicato ai fini della conoscenza.”

In conclusione, riteniamo per i motivi sopra esposti che i progetti autorizzati dal commissario delegato non abbiano alcuna validità, dal momento che gli interventi i lavori di esecuzione dei progetti autorizzati non sono mai iniziati e, che la loro validità ed efficacia sia decaduta anche in presenza delle tre deliberazioni (DGC 380/2011, DGC 503/2011 e DGC 527/2011) con le quali l'Amministrazione comunale ha ricondotto nell'ambito della propria azione il seguito attuativo della gestione commissariale. Si precisa, anche se i termini di proroga sono ormai decaduti, che in base alla citata norma questi avrebbero dovuto esser concessi con un provvedimento del Consiglio comunale.

Lido di Venezia, 9 ottobre 2017

Salvatore Lihard – presidente CAAL

